

Spett.le **Cooperativa**
C.a **Presidente e Direttore**

Oggetto: Cerealicolo e vitivinicolo – Sottomisura 17.1 “Produzioni vegetali” - Campagna assicurativa 2017 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020MVV elettronico

Il **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali**, con D.M. n. 4047 del 07/02/18, ha approvato **l’Invito a presentare proposte a valere sulla Sottomisura 17.1 “Produzioni vegetali” - Campagna assicurativa 2017 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020.**

La sottomisura è finalizzata a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni dell’art. 37 del Reg. (UE) n. 1305/13.

La sottomisura persegue l’obiettivo di ampliare e migliorare l’offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi. Inoltre, la sottomisura si prefigge l’obiettivo di ridurre il divario nella diffusione degli strumenti assicurativi esistente tra alcune aree del paese e tra alcuni settori.

L’Avviso, a completamento dell’iter procedurale avviato con l’Avviso pubblico n. 29125 del 07 dicembre 2016 e ss.mm.ii., reca una serie di disposizioni per l’individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per l’annata agraria 2017, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Beneficiari

I richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

- a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- b) essere agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 ed ai sensi del DM 18 novembre 2014, del DM 26 febbraio 2015 e del DM del 20 marzo 2015;
- c) essere titolari di "Fascicolo Aziendale" ai sensi del DM 12 gennaio 2015 n. 162 in cui deve essere dettagliato il piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione nonché i relativi titoli di conduzione validi per l'intera durata dell'operazione per la quale si richiede il contributo.

I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti, pena l'inammissibilità della Domanda di sostegno, al momento della presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell'Avviso pubblico n. 29125 del 07 dicembre 2016, e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo quanto previsto dall'art. 16 dell'Avviso.

Al fine della presentazione della Domanda di sostegno è necessario che il richiedente abbia:

- ✓ presentato Manifestazione di interesse nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso pubblico n. 29125 del 07 dicembre 2016;
- ✓ costituito o aggiornato il proprio Fascicolo Aziendale e il Piano di Coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa riferibile (art. 14, comma 2, del DM 162 del 12/1/2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (art. 3, comma 2, del DM n. 162 del 12/1/2015) e alla verifica della validità del documento di identità;

- ✓ presentato il PAI relativo alla campagna 2017, in conformità a quanto previsto dalla circolare emanata da Agea Coordinamento prot. N. ACIU 2016 prot. n. 120 del 1 marzo 2016 e ss.mm. e ii. e dalle Istruzioni operative OP AGEA n. 16 del 4 aprile 2017 qualora rilasciato in data successiva rispetto alla presentazione della Manifestazione di interesse;
- ✓ provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'Organismo collettivo cui aderisce, secondo le modalità indicate all'art. 11 dell'Invito.

Iniziativa ammissibili

Le operazioni oggetto di sostegno per la campagna assicurativa 2017, sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza/certificato di polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante basata sul PAI.

La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa, nonché le cooperative agricole e loro consorzi, riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i.. Le polizze assicurative collettive sono contratte con le Compagnie di assicurazione e sottoscritte per conto degli agricoltori che vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti. I richiedenti presentano Domanda di sostegno e di pagamento rispettivamente per la concessione e l'erogazione del contributo pubblico che sarà liquidato direttamente agli stessi dall'Organismo pagatore competente. Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui agli artt. 6 e 7 dell'Avviso.

Sono ammissibili, ai sensi dell'art. 65.6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della Manifestazione di interesse.

Il contratto assicurativo/certificato di polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR. Nel contratto assicurativo/certificato di polizza devono essere riportati i seguenti dati:

- ✓ intestazione della compagnia;
- ✓ codice identificativo della compagnia / agenzia/ intermediario;
- ✓ intestazione dell'assicurato;
- ✓ CUA;
- ✓ campagna assicurativa di riferimento;
- ✓ tipologia di polizza;
- ✓ numero della polizza o del certificato;
- ✓ prodotto con eventuale codice da decreto prezzi
- ✓ varietà con eventuale Id da decreto prezzi
- ✓ superficie assicurata
- ✓ avversità assicurate;
- ✓ fitopatie assicurate;
- ✓ infestazioni parassitarie assicurate;
- ✓ valore assicurato;
- ✓ quantità assicurata;
- ✓ tariffa applicata;
- ✓ importo del premio;
- ✓ soglia di danno e/o la franchigia;
- ✓ data di entrata in copertura;
- ✓ data di fine copertura, (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra il Consorzio e la Compagnia di Assicurazione);
- ✓ nome del Consorzio contraente - (in caso di adesione a polizza collettiva).

La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza o del certificato di polizza in caso di polizze collettive.

Nel contratto assicurativo, inoltre, la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale.

La polizza, o il certificato di polizza per le polizze collettive, non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

La stipula della polizza, o del certificato di polizza in caso di polizze collettive, deve essere stata effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura riportate all'art. 12 dell'avviso e, comunque, successivamente al 1° novembre 2016 e non oltre il 31 ottobre 2017.

L'art. 12, lettera f) dell'avviso pubblico 7 febbraio 2018 è stato sostituito dal seguente: «f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro il 31 ottobre 2017».

Le polizze assicurative agevolate devono coprire esclusivamente rischi classificati come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti (art. 1895 del Codice Civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata.

In ogni caso, le polizze devono coprire esclusivamente i rischi elencati nell'allegato M17.1-1 all'Avviso. Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una pluralità di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato M17.1-2 all'Avviso.

Per ogni PAI non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive. Per ogni polizza o certificato di adesione a polizze collettive è ammesso l'abbinamento ad un solo PAI.

Le produzioni e le tipologie colturali assicurabili sono ricomprese nell'allegato M17.1-3 dell'Avviso.

Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 30% della produzione media annua dell'agricoltore.

Sono altresì ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali o fitopatologia o di un'infestazione parassitaria, che siano formalmente riconosciuti dalle autorità nazionali. Nel caso di avversità atmosferiche, il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito incaricato dalla compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla coltura, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione media annua dell'agricoltore. Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Contributi

La determinazione dell'importo ammissibile a contributo è stabilita secondo quanto dettagliatamente esposto nell'Avviso all'art. 13.

Procedure e termini

L'Organismo pagatore AGEA è responsabile della ricezione delle Domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico.

La Domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall'Organismo pagatore AGEA, può essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal suddetto Organismo, secondo una delle seguenti modalità:

- a. direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
- b. in modalità assistita sul Portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA.

Per il punto b, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di "utente qualificato", può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare dell'utente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Le Domande di sostegno possono essere presentate **al 1° ottobre 2018**. Laddove tali termini cadano in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

La Domanda di sostegno è corredata dai seguenti documenti:

- 1) il Piano assicurativo individuale (PAI);
- 2) la Manifestazione di interesse, ove non ricompresa nel PAI salvo quanto previsto all'art. 16, par. 3;
- 3) la polizza o, nel caso di polizze collettive, il certificato di polizza;
- 4) copia del documento di identità in corso di validità.

Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

In merito al punto 1), il termine ultimo per la presentazione del PAI è fissato al **1° ottobre 2018**.

In merito al punto 3), si precisa che le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel caso di polizze collettive, sono acquisite tramite le funzionalità disponibili nel SGR. A tale scopo, pertanto, prima della presentazione della Domanda di sostegno, nel caso di polizze individuali il richiedente deve recarsi al CAA presentando la polizza stipulata ovvero deve utilizzare le funzionalità on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato. Il termine ultimo di tale procedimento di informatizzazione delle polizze è fissato al **1° ottobre 2018**.

Riferimenti normativi

- [D.M. n. 4047 del 07/02/18;](#)
- [Istruzioni Operative AGEA n. 8/18;](#)
- [D.M. n. 12234 del 29/03/18 - differimento presentazione del PAI e procedimento di informatizzazione delle polizze nel sistema SGR;](#)
- [Decreto 27 aprile 2018 - differimento termini;](#)
- [DM n. 21557/18 - differimento termini;](#)
- [DM n. 23108/18 - Modifica articolo 13.2.](#)

Ancona, li 27.08.2018

FEDAGRI

Mauro Scattolini

